

Edizione di giovedì 4 Luglio 2019

ENTI NON COMMERCIALI

Attività commerciale non significa scopo di lucro per gli enti non profit
di **Guido Martinelli**

IVA

Gruppo Iva: operazioni tra soggetti partecipanti escluse da Iva
di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

Alle società agricole spettano le agevolazioni Imu
di **Alberto Rocchi, Massimo Bagnoli**

IVA

Moratoria "allargata" per l'invio dei corrispettivi telematici
di **Sandro Cerato**

RISCOSSIONE

Riapertura dei termini per la rottamazione: al via le nuove domande
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Attività commerciale non significa scopo di lucro per gli enti non profit

di **Guido Martinelli**

L'Agenzia delle entrate, con la propria [risoluzione 63/E/2019](#), fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla ammissibilità della **trasformazione da associazione in fondazione**, sulle **conseguenze fiscali** di questa e sulla **differenza tra ente commerciale e ente con scopo di lucro**.

Preme **sottolineare**, in apertura, proprio questo ultimo aspetto.

Innumerevoli volte si è rilevato, fino ad oggi, all'interno di **accertamenti** effettuati dall'Ufficio, una **confusione** nella individuazione di queste fattispecie.

Spesso si è assistito a **declaratorie di inapplicabilità della L. 398/1991** nei confronti delle associazioni, sportive e non, **in quanto si asseriva che l'attività veniva svolta con "modalità commerciali"**.

Analogamente, per lo stesso motivo di **natura commerciale dell'attività**, è stata spesso **disconosciuta** da parte della Agenzia delle entrate la **natura di associazione sportiva dilettantistica**.

Correttamente, quindi, l'Agenzia precisa che: **"il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità. Infatti, mentre il carattere non commerciale dell'ente dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di impresa, l'assenza del fine di lucro implica, invece, un'espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall'ente)"**.

Ne discende che, essendo il **presupposto** per l'applicazione della **L. 398/1991**, solo **l'assenza dello scopo di lucro**, nulla osta ad una **associazione**, catalogata anche in sede di verifica, quale **ente commerciale**, di **applicare la citata disposizione agevolativa**, così come una **associazione sportiva rimarrà tale** (anche perché nel suo caso **non si applicherebbe** comunque l'[articolo 149 Tuir](#)) anche in presenza di **attività commerciale prevalente**.

Oggetto della domanda di interpello è il caso di una **associazione che gestisce un centro che offre ospitalità, vitto, alloggio e servizi vari** a soggetti, anche **non autosufficienti**.

L'ente, sotto il **profilo fiscale**, era stato inquadrato quale **ente commerciale** ai sensi di quanto

previsto dall'[articolo 73, comma 1, lett. b\), Tuir](#).

Intendendosi trasformare in **fondazione**, mantenendo sempre, ai fini fiscali, **la natura di ente commerciale**, chiedeva il trattamento di detta **operazione straordinaria** ai fini della **imposta di registro** e della **neutralità ai fini fiscali**.

L'Agenzia, in via preliminare, **conferma la legittimità "civilistica"** della operazione. Infatti, anche al fine di sanare un contrasto dottrinario e giurisprudenziale che era sorto in passato, **il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), al suo articolo 98, ha introdotto l'[articolo 42 bis cod. civ.](#)** che espressamente prevede, salvo diversa determinazione contenuta nello statuto, **la possibilità di reciproche trasformazioni tra associazioni, riconosciute e non, e fondazioni**.

Tale atto, per espressa previsione legislativa, produce gli **effetti** di cui all'[articolo 2498 cod. civ.](#), e, pertanto: "con la **trasformazione** l'ente trasformato **conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali** dell'ente che ha effettuato la trasformazione".

Ciò posto, richiamando l'**articolo 4, comma 1, lett. c), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.** le **trasformazioni degli enti diversi dalle società** aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, **l'Ufficio conferma la tesi formulata dall'esponente circa la possibilità di registrare a tassa fissa nella misura di 200 euro, trattandosi di trasformazione di due enti commerciali diversi dalle società**.

Con un secondo quesito veniva poi richiesto se all'operazione si sarebbe potuto applicare l'[articolo 170 Tuir](#) secondo il quale "**la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze** dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il **valore dell'avviamento**".

L'Ufficio conferma che il **principio di neutralità** delle operazioni straordinarie, secondo il quale la trasformazione non dà luogo a "fenomeni realizzativi", è provabile solo in presenza di un **sistema di rilevazione tipico del bilancio degli enti commerciali**.

Pertanto, **se l'operazione straordinaria posta in essere, come nel caso in esame, mantiene l'ente, pur senza scopo di lucro, nell'ambito degli enti commerciali, ad avviso dell'Agenzia e confermando la tesi proposta dal contribuente, questa potrà avvenire in "regime di neutralità fiscale previsto dal citato articolo 170 comma 1 del Tuir"**.



Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Gruppo Iva: operazioni tra soggetti partecipanti escluse da Iva

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'interpello n. 222 del 1° luglio 2019](#), ha chiarito che, per il Gruppo Iva costituito con effetto dal 1° gennaio 2019, le **operazioni infragruppo** poste in essere nel 2018 e negli anni successivi sono **escluse da Iva**, anche se la relativa fatturazione è effettuata **a consuntivo all'inizio dell'anno successivo**.

Nel caso in esame, il Gruppo Iva è costituito dalla **capogruppo** e da altre **quattro società**, laddove la prima rende **prestazioni di servizi alle controllate**, addebitando:

- una **quota fissa relativa ai costi di gestione** dell'infrastruttura utilizzata per fornire i servizi;
- una **quota variabile per recuperare i costi diretti e indiretti** sostenuti a tal fine dalla capogruppo;
- un **mark-up** che rappresenta la remunerazione riconosciuta alla capogruppo.

Contrattualmente, è stata prevista una **fatturazione annuale per i corrispettivi dei servizi** e, negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017), si è proceduto a fatturare nel mese di **gennaio** (con riversamento dell'Iva in febbraio) le **competenze relative al periodo precedente** (nel **mese di gennaio 2018** sono stati infatti fatturati i corrispettivi del 2017), in ragione del fatto che la **quota variabile** può essere quantificata esattamente solo dopo la chiusura dell'esercizio.

In merito agli obblighi di fatturazione delle suddette prestazioni di servizi riguardanti l'anno 2018 e gli anni successivi, la capogruppo intende emettere fattura **applicando l'Iva** per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo Iva, mentre le prestazioni rese alle società del Gruppo sarebbero considerate **"fuori campo Iva"** ex [articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

Nella **risposta**, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, a seguito della costituzione del **Gruppo Iva**, gli aderenti **perdono l'autonomia soggettiva ai fini dell'Iva**, che viene infatti **acquisita dal Gruppo**, quale **nuovo soggetto d'imposta** dotato di un **proprio numero di partita Iva**.

È quindi il **Gruppo Iva** il **soggetto passivo tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di Iva** per le operazioni poste in essere dal **Gruppo nel suo complesso**, vale a dire da ciascuno dei partecipanti che **agiscono in qualità di Gruppo**.

Ne discende che gli **obblighi dichiarativi**, di **liquidazione** e di **versamento** dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, gravano in capo al **Gruppo Iva**.

Dal punto di vista temporale, la **ripartizione dei diritti e degli obblighi in materia di Iva** tra il Gruppo e i suoi partecipanti in occasione della costituzione o dello scioglimento del Gruppo medesimo sono regolati dall'[articolo 2, commi 1 e 4, D.M. 06.04.2018](#), secondo cui *“il Gruppo Iva assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo” (comma 1)* e, di converso, *“i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione” (comma 4).*

Come sottolineato dall'Agenzia, a partire dalla **data in cui l'opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace**, le **operazioni** effettuate dai **partecipanti** (per cui l'imposta è divenuta esigibile) sono **riconducibili al Gruppo Iva** e, conseguentemente, **allo stesso sono imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva**.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si conferma che, ai sensi dell'[articolo 70-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 3, comma 3, D.M. 06.04.2018](#), i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo Iva (per cui l'imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono **irrilevanti ai fini Iva**.

Nella [circolare 19/E/2018](#) (Cap. III, § 2) è stato precisato che, per tali operazioni, **non deve essere osservato alcun obbligo** di fatturazione, annotazione nei registri Iva e inserimento nella dichiarazione annuale Iva.

Permane, invece, l'obbligo di **rilevazione nel libro giornale e nelle altre scritture contabili** di cui al **D.P.R. 600/1973**, mentre le **imprese in contabilità semplificata** sono tenute ad annotare le operazioni in questione con **idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico** riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti esterni al Gruppo**, la cui Iva sia divenuta **esigibile nel corso del 2019**, le stesse sono **rilevanti ai fini Iva** e si considerano **effettuate dal Gruppo**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Alle società agricole spettano le agevolazioni Imu

di **Alberto Rocchi, Massimo Bagnoli**

L'[articolo 16-ter del Decreto Crescita \(D.L. 34/2019\)](#) pone la parola fine a una lunga disputa in materia di **agevolazioni Imu per le società agricole**.

Si tratta di una **questione** che ha impegnato la **giurisprudenza** per lungo tempo e, alla fine, ha richiesto un **intervento del legislatore** che tuttavia, dopo una rilettura delle norme interessate e alla luce del consolidamento di un certo orientamento giurisprudenziale, è sembrato anche **superfluo**.

Occorre ricordare che, vigente l'**Ici**, disciplinata dal **D.Lgs. 504/1992**, le **agevolazioni in materia di agricoltura** erano concentrate in due norme:

- l'[articolo 2](#), che considerava **non fabbricabili le aree coltivate**;
- l'[articolo 9](#) che prevedeva delle **riduzioni del carico fiscale sui terreni agricoli**;

Entrambe le **agevolazioni** erano destinate a una **ben precisa platea di soggetti**: i **coltivatori diretti imprenditori agricoli** che esplicano la loro attività a titolo principale e che **conducono direttamente i terreni** medesimi. Dal tenore letterale della norma, era chiaro che essa dovesse trovare applicazione soltanto nei confronti degli **agricoltori persone fisiche**.

Con l'introduzione dell'Imu, l'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#), ha precisato che:

*“I soggetti richiamati nell'articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. 504/92, sono individuati nei **coltivatori diretti** e negli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 e ss.mm., iscritti nella **previdenza agricola**”.*

Contestualmente, al termine di un travagliato parto normativo, veniva anche **ridisegnata la mappa delle agevolazioni** riservate al **mondo agricolo** in materia di Imu; in particolare, la **Legge di Stabilità 2016**, **esentava dal pagamento delle imposte** i terreni ubicati in luoghi ben individuati e, in ogni caso, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella **previdenza agricola**.

Con questa disposizione, il legislatore di fatto **escludeva dall'assoggettamento a imposta** la gran parte dei **terreni agricoli**, a prescindere dal **soggetto possessore**.

Restava però l'interesse sulla cosiddetta **“finzione di inedificabilità”** di cui potevano continuare a beneficiare soltanto i **terreni, ancorché edificabili**, ma posseduti e condotti da **“coltivatori**

diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004".

Era evidente che, con il **passaggio dall'Ici all'Imu**, il legislatore aveva voluto **allinearsi alle nuove normative** sui soggetti operanti in agricoltura.

Il richiamo all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), pertanto, **non poteva che ricomprendere anche le società agricole**, purché qualificate da un **soggetto** (amministratore o socio, secondo le prescrizioni normative) a sua volta iscritto nella **gestione previdenziale**.

Nonostante l'evidenza, molti **Comuni, in modo del tutto arbitrario**, negavano l'agevolazione agli imprenditori agricoli in forma societaria, mal interpretando una normativa che sembrava inequivocabile, come confermato sia dallo stesso **Mef** nelle [risoluzioni 20535/2016 e 1/2018](#), sia dalla **giurisprudenza**, in particolare dalla [Cassazione 28062/2018](#) che **correggeva in modo perentorio e definitivo errori** evidenti commessi dai **Collegi giudicanti di grado inferiore**.

Evidentemente, la presenza di **contenzioso pregresso** sull'argomento e la tendenza di alcuni Comuni a perseverare nella propria posizione, ha indotto il legislatore a **intervenire con una norma interpretativa** che, a questo punto, **dovrebbe tacitare ogni pretesa e azzerare le cause in essere**.

Possono tuttavia ancora presentarsi alcune situazioni ambigue:

1. nella [risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018](#), il Mef ha precisato che ***"ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della L.208/2015, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti"***. Sembrerebbe pertanto poter legittimamente fruire dell'agevolazione, la **srl agricola qualificata da un soggetto pensionato**, purché questi **mantenga l'iscrizione nella previdenza agricola**;
2. nella [risoluzione 20535/2016 del 23 maggio 2016](#), lo stesso Mef ha stabilito che **le agevolazioni in questione "si applicano anche nel caso in cui i coltivatori diretti e lap, persone fisiche iscritte nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente"**. In questo caso può essere invocata l'applicazione dell'[articolo 3 D.Lgs. 228/2001](#) che **estende ai soci delle società di persone** esercenti attività agricole, se Cd o lap, le **agevolazioni tributarie** stabilite dalla normativa vigente a favore delle **persone fisiche in possesso delle predette qualifiche**.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Moratoria "allargata" per l'invio dei corrispettivi telematici

di **Sandro Cerato**

L'invio dei corrispettivi telematici entro la fine del mese successivo è una facoltà concessa anche ai **soggetti passivi** che hanno **già installato il registratore telematico**, nonché per coloro che decidono di adottare la **procedura web senza l'utilizzo del registratore di cassa**.

La conclusione emerge dalla lettura della recente [circolare 15/E/2019](#), dello scorso 29 giugno, con cui l'Agenzia, a due giorni dal debutto obbligatorio della memorizzazione ed invio dei **corrispettivi telematici**, ha fornito alcune importanti **indicazioni**, anche alla luce delle novità introdotte dal **D.L. 34/2019 (Decreto Crescita)** convertito in legge lo stesso **29 giugno**.

L'[articolo 12-quinquies](#) del citato Decreto interviene con due importanti modifiche:

- **introduce il termine di 12 giorni**, rispetto al momento alla memorizzazione, **per l'invio dei corrispettivi telematici all'Agenzia delle entrate** (fermo restando l'obbligo di imputazione dell'imposta nel periodo in cui il corrispettivo è stato memorizzato);
- **prevede un periodo di "moratoria" di sei mesi** (decorrente dal **1° luglio 2019** per i soggetti che nel 2018 hanno generato un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**, ovvero dal **1° gennaio 2020** per gli altri soggetti) durante il quale **non si applica la sanzione** di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) (100% dell'imposta) nel caso in cui i **corrispettivi siano inviati telematicamente entro la fine del mese successivo a quello in cui sono stati memorizzati** (quindi, ad esempio, i corrispettivi memorizzati durante il **mese di luglio 2019** potranno essere **inviati telematicamente entro la fine di agosto 2019**). Si ricorda che la **memorizzazione** deve coincidere con il **momento di effettuazione dell'operazione**.

La **moratoria** in questione nasce dall'esigenza di venire incontro ai molti soggetti che non sono riusciti ad **installare in tempo utile (1° luglio 2019, per coloro che nel 2018 hanno dichiarato un volume d'affari superiore ad euro 400.000)** il **registratore telematico** necessario per poter procedere con **l'invio dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle entrate.

Per tale motivo, l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 15/E/2019](#) ha chiarito che *"al fine di evitare l'applicazione delle **sanzioni** (...) la disposizione (...) consente ai predetti soggetti, qualora **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**, di **assolvere l'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri**, entro i **più ampi termini previsti dal predetto comma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)**".*

In merito alla **moratoria**, l'Agenzia fornisce le seguenti precisazioni:

- resta fermo **l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi** utilizzando i **registratori di cassa** già in uso, ovvero emettendo le **ricevute fiscali** (ciò che è stato rinviato è infatti solamente **l'invio dei corrispettivi**);
- il differimento è applicabile fino al momento in cui **è attivato il registratore telematico**, e comunque **non oltre il termine massimo di sei mesi**;
- resta fermo, fino al momento di adozione del registratore telematico, **l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino fiscale, ovvero della ricevuta**, nonché l'obbligo di **tenuta del registro dei corrispettivi** e di **liquidazione periodica dell'Iva nei termini ordinari** (come detto, in base alla data di effettuazione dell'operazione).

Nell'ultima parte del documento di prassi in questione, l'Agenzia precisa che il **periodo di moratoria** (e quindi la mancata applicazione delle sanzioni) opera anche per **coloro che hanno già attivato il registratore telematico**, ai quali è quindi consentito di poter **posticipare l'invio dei corrispettivi giornalieri** entro **la fine del mese successivo rispetto a quello di memorizzazione degli stessi**.

L'apertura dell'Agenzia, la cui utilità in qualche modo sfugge, va probabilmente letta in considerazione della necessità di prevedere un **periodo di "rodaggio" per tutti**, compresi a questo punto coloro che decidono di optare per **l'utilizzo della procedura web senza l'adozione del registratore telematico**.



RISCOSSIONE

Riapertura dei termini per la rottamazione: al via le nuove domande

di **Lucia Recchioni**

Sono stati **pubblicati**, sul sito internet dell'**Agenzia delle entrate-riscossione**, i **nuovi modelli** da presentare a seguito della **riapertura dei termini** per la **rottamazione (modello DA-2018-R)** e per il **saldo e stralcio delle cartelle (modello SA-ST-R)**. Sono pronte anche le **procedure per trasmettere le domande online**.

Giova a tal proposito ricordare che il **Decreto crescita (D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019)** ha **riaperto i termini per aderire al saldo e stralcio** e alla **rottamazione-ter**, prevedendo la possibilità di **presentare le domande fino al 31 luglio 2019**.

Nessuna novità è prevista per quanto riguarda i debiti "**rottamabili**", in quanto l'agevolazione resta limitata ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**: sono state quindi **deluse** le aspettative di coloro che attendevano una nuova **rottamazione** estesa anche ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel corso del **2018**.

La domanda **non potrà ovviamente riguardare i debiti** già ricompresi nelle dichiarazioni di adesione presentate **entro lo scorso 30 aprile**.

Analogamente a quanto previsto con riferimento alla **rottamazione-ter** e al **saldo e stralcio "ante-proroga"**:

- i contribuenti possono conoscere **quali sono i debiti che rientrano nell'ambito applicativo delle suddette agevolazioni** richiedendo il **Prospetto informativo**,
- la **domanda di adesione** può essere **presentata tramite pec, allo sportello, o online** con il servizio web "**Fai D.A. te**".

Con specifico riferimento alle **domande di rottamazione** presentate entro il **31 luglio** sarà possibile **pagare**:

- in un'**unica soluzione** (versamento del 100% entro il **30 novembre 2019**) oppure
- nel numero **massimo di 17 rate consecutive**, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il **30 novembre 2019** e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Diverse scadenze di pagamento sono invece previste per coloro che hanno aderito alla c.d. **rottamazione-bis** e **non hanno regolarizzato** il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 **entro il 7 dicembre 2018**. In questo specifico caso, infatti, è possibile **rateizzare gli importi fino a 9 rate consecutive** (3 anni).

Per quanto riguarda invece il **saldo e stralcio (modello SA-ST-R)** le **modalità di pagamento** sono le stesse di quelle previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda entro il **30 aprile**. I pagamenti possono infatti avvenire:

- **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019**,
- oppure **nel numero massimo di 5 rate consecutive** scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto), il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%), e il 31 luglio 2021(15%).



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Marco Albeltaro

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 160

Sono le 22,00 del 29 luglio 1900. Siamo a Monza e il re Umberto I sta salendo in carrozza dopo aver premiato i ginnasti della società “Forti e liberi”. Ad aspettarlo c’è il revolver di Gaetano Bresci, l’anarchico venuto dall’America. Pochi istanti dopo l’Italia intera entrerà in una nuova epoca. Un anarchico, un re e un cocchiere. Tre persone che non hanno nulla in comune; tre vite diverse che si incontrano la sera del 29 luglio 1900 a Monza. Uno spara, uno muore, l’altro osserva. Tre voci, tre punti di vista per raccontare un giorno come tanti che ha visto il primo di una serie di omicidi politici che avrebbero costellato i decenni a venire. Gaetano Bresci, l’anarchico, è un operaio figlio di contadini, un emigrato in New Jersey, un uomo ora radicato negli USA ma capace di lasciare tutto e attraversare l’Atlantico per vendicare gli oppressi dalle violenze del sovrano. Un uomo comune che con il suo atto dirompente diventa un mito destinato a sopravvivere per decenni. Il re è Umberto I, ‘re buono’ perché abolisce la pena di morte, ma anche ‘re mitraglia’ perché sostiene le cannonate di Bava Beccaris durante i moti popolari a Milano. La politica, gli stili di vita, le condizioni culturali, sociali ed economiche dei due uomini, Umberto I e Gaetano Bresci, diventano così il pretesto per raccontare un’epoca con le sue tensioni e le sue contraddizioni. E, infine, c’è il terzo protagonista: il cocchiere. Una figura marginale e fino a oggi trascurata eppure centrale nella scena del delitto. Un osservatore particolare: invidia e non sopporta il re con il suo snobismo e i suoi eccessi, ma non capisce e nemmeno si accorge di tutta la tensione sociale che attraversa il Paese. In questo giorno si chiude per l’Italia l’Ottocento, secolo della nascita della nazione e dello stato unitario, e comincia a prendere forma il Novecento, secolo delle masse.



L'aula vuota

Ernesto Galli della Loggia

Marsilio

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Grazie non poco alla sua scuola – in particolare grazie alle sue maestre che per prime affrontarono l'ignoranza nazionale – l'Italia del Novecento, partita da condizioni miserabili, arrivò a essere tra le principali economie del mondo. Ma oggi quella stessa scuola è lo specchio del declino del paese. Abbandonata dalla politica con la scusa dell'«autonomia», essa appare sempre più dominata dal conformismo intellettuale, da un'inconcludente smania di novità e da un burocratismo soffocante che ne stanno decretando la definitiva irrilevanza sociale. Ernesto Galli della Loggia cerca di comprenderne le ragioni sullo sfondo della nostra storia indagando le origini e l'impatto, deludente quando non distruttivo, che hanno avuto le riforme succedutesi negli ultimi decenni e smontando le interpretazioni più convenzionali su cosa fecero o dissero veramente personaggi chiave come Giovanni Gentile e don Lorenzo Milani. Chi l'ha detto che cambiare sia sempre meglio di conservare? E che la prima cosa sia necessariamente di sinistra e la seconda di destra? Il libro mette sotto accusa i miti culturali responsabili della crisi attuale: l'immagine a tutti i costi negativa dell'autorità, l'obbligo assegnato alla scuola di adeguarsi a ciò che piace e vuole la società (dal digitale al disprezzo per il passato), la preferenza del «saper fare» sul sapere in quanto tale, la didattica «attiva» e di gruppo. Altrettanti ideologismi che sono serviti a oscurare il ruolo dell'insegnante, la misteriosa capacità che dovrebbe essere la sua di trasmettere la conoscenza e con essa di assicurare un futuro al nostro passato.



Un'eterna domenica


Robert Lukins

Neri Pozza

Prezzo – 16,00

Pagine – 192

Inghilterra, 1962. Nelle prime ore del giorno di Santo Stefano, il diciassettenne Radford e suo zio si avventurano fuori Londra a bordo di un'auto. Varcato il confine di contea con lo Shropshire, dopo aver attraversato solitari campi e colline innevate, la vettura si arresta nel cortile di un vecchio maniero. «Goodwin Manor» è il nome dell'isolata magione, come recita lo sbiadito cartello verde che penzola sulla pietra della sua goffa facciata. Ma, giù al paese, tutti la conoscono come la «Casa». Lo zio scarica in tutta fretta il nipote e, dopo avergli dato una breve strizzata alla spalla, corre a rimettersi alla guida, per svanire poi in un baleno in fondo al viale. A Radford non resta che afferrare i manici della sua valigia e varcare l'ingresso della Casa, ignaro e spaventato da quello che lo attende oltre quelle mura. La Casa, un incrocio tra un collegio e una prigione, sembra essere stata ricavata dalle viscere dei salotti di innumerevoli zie, tutta tappeti su tappeti e generazioni di carta da parati. È un posto per ragazzi «incappati nei guai», un luogo dove il tempo pare disancorato dal vasto mondo, un'isola di naufraghi che la tempesta ha spinto su quella spiaggia. A Goodwin Manor, Radford stringe subito amicizia con West, «un folletto vivacissimo che sorride troppo e si passa le mani tra i capelli con gesti gravidi di un sapere segreto», e con l'enigmatico Teddy, il direttore dell'istituto, capace di offrire a quel giovane inquieto una fragile pace, mentre, fuori dalle mura dell'edificio, infuria la peggiore tempesta di neve mai registrata da tre secoli a quella parte. A vegliare sui ragazzi, oltre a Teddy, ci sono pochi altri adulti: Manny, che tiene lezioni di elettronica e la cuoca Lilly. Radford scoprirà presto che nella Casa sono i ragazzi a prendersi cura l'uno dell'altro, un compito che le loro famiglie e la legge stessa non sono state in grado di assolvere. Ma sarà abbastanza, questo senso di comunione, quando la tragedia, all'improvviso, irromperà nelle loro vite, stravolgendo ogni cosa? Acuto e doloroso come L'attimo fuggente, Un'eterna domenica è un indimenticabile romanzo di formazione sulla spietatezza dell'adolescenza e la mutevole natura dell'amicizia.



Marie la strabica

Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 181

Sylvie ha diciassette anni ed è bella, procace, impudica; ha un seno magnifico, che eccita gli uomini, e prova piacere «a guardarselo, ad afferrarlo a piene mani». Marie, che ha un anno più di lei, è brutta e strabica, timida e spaurita; a scuola le compagne «le giravano alla larga, dicevano che aveva il malocchio». Da piccole, Sylvie le prometteva: «Quando sarò ricca ti prenderò come cameriera, e ogni mattina mi pettinerai». Eppure, di quello che passa per la testa di Sylvie, che adora e disprezza al tempo stesso, Marie intuisce tutto. Sa perché si spoglia davanti alla finestra aperta con la luce accesa, e sa anche che è lei a provocare il suicidio di Louis, il ragazzo ritardato ed epilettico che si aggira di sera nel giardino della pensioncina dove entrambe lavorano. Priva di scrupoli, ferocemente determinata a fuggire quella povertà che le fa orrore, Sylvie lascia la provincia e parte alla conquista di Parigi. Marie, che appartiene alla razza delle creature «segnate dalla malasorte», la segue nella capitale, ma si rassegna all'esistenza mediocre a cui è destinata. Quando, molti anni dopo, le due donne si rincontreranno, sarà Sylvie ad aver bisogno dell'aiuto di Marie, e questa sembrerà assecondarla con la succube arrendevolezza di sempre. Ma forse, questa volta, con il segreto proposito di rovesciare i ruoli: chi sarà, allora, la serva, e chi la padrona?



Il pianto dell'alba

Maurizio de Giovanni

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 280

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l'uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Così, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >